



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO BENI CULTURALI
E DELL' IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09.03.2015, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. n. 4 del 17.03.2016, pubblicata nella G.U.R.S. n. 12 del 18.03.2016;

VISTO il D.P.R.S. n. 3867 del 06.07.1967, pubblicato nella G.U.R.S. n. 34 del 05.08.1967, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Messina il 15.05.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, la Fascia costiera nord fino a Capo Peloro, ricadente nel territorio comunale di Messina;

VISTO il D.D.S. n. 454 del 16.02.2016, prenotato in entrata al n. 270, cap. 1987, in data 23.02.2016 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, con il quale è stato comminato nei confronti del sig. Spinella Salvatore, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, il pagamento della indennità pecuniaria di Euro 3.387,96, per la sopraelevazione abusiva di un fabbricato a semplice elevazione fuori terra destinato a residenza;

VISTA la comunicazione dell' Ufficio Anagrafe del Comune di Messina del 16.05.2016, con la quale si comunica che il predetto Spinella Salvatore è deceduto in data 06.10.2014;

VISTA la nota n. 26250 del 19.05.2016, con la quale questo Assessorato ha comunicato, ai sensi della L.r. n. 10/1991, l'avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 167 del D. Lgs. N. 42/2004 nei confronti delle signore De Salvo Grazia e Spinella Rosaria (eredi di Spinella Salvatore);

**REGIONE SICILIANA**

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere ritirare i propri atti che risultino invalidi o inopportuni, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla revoca del citato D.D.S. n. 454 del 16.02.2016, procedendo contestualmente all'emissione di un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti delle signore De Salvo Grazia e Spinella Rosaria (eredi di Spinella Salvatore);

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale alla revoca del citato D.D.S. n. 454/2016 per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO per le premesse motivazioni di dovere revocare il proprio decreto n. 454 del 16.02.2016;

RITENUTO che le signore De Salvo Grazia e Spinella Rosaria sono le attuali proprietarie del fabbricato a semplice elevazione fuori terra, sito nel comune di Messina – Via Consolare Pompea n. 2059 Località Granatari, Villaggio Torre Faro, foglio 44, p.lla 191 sub 3, nel quale è stata realizzata, nel 1983, la sopraelevazione abusiva;

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

VISTA la nota n. 7835 del 19.10.2015, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;

VISTA la scheda prot. n. 8114 del 26.10.2015, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.l. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 2.236,93 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che è pari al 6% del valore d'estimo degli abusi suddetti, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 7835 del 19.10.2015, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha tuttavia fatto presente che le opere abusive di che trattasi arrecano al paesaggio tutelato pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato, giusta perizia prot. n. 8114 del 26.10.2015, il danno causato al paesaggio dalle medesime opere in Euro 3.387,96;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.l. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio di trasmissibilità agli eredi della sanzione paesaggistica applicata ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 (T.A.R. Veneto n. 526/2004);

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato;



REGIONE SICILIANA

DECRETA

Art. 1) Per i motivi su esposti, è revocato il D.D.S. n. 454 del 16.02.2016, vistato al n. 270, cap. 1987, in data 23.02.2016 dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato Regionale Beni Culturali, emesso nei confronti del defunto Spinella Salvatore e il contestuale accertamento in entrata.

Art. 2) Le signore **De Salvo Grazia e Spinella Rosaria**, domiciliate a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xx, sono tenute a pagare **in solido**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma di **Euro 3.387,96**, da imputarsi sul cap. 1987 – capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a “UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”.
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R076011650000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit Messina - Cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela, Unità Operativa 29:

- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.2) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 3.387,96** sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2016.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

PALERMO, 14 giugno 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to